SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 41-98-759-1024-1637-2109-2359-A
Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(*Relatore* MURMURA)

Comunicato alla Presidenza il 29 gennaio 1992

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MAZZOLA, RUFFILLI, PINTO, GENOVESE, SANTALCO, DE CINQUE, IANNIELLO e GIACOVAZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98)

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO e MURATORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(*Pensioni dello Stato*)

Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759)

d'iniziativa dei senatori PERUGINI, D'AMELIO, SARTORI, REZZONICO, LAURIA, DI LEMBO e PARISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1988

Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024)

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1988

Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637)

d'iniziativa dei senatori GUIZZI, PIERRI, SANTINI e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1989

Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109)

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1990

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359)

d'iniziativa dei senatori MAFFIOLETTI, VETERE, GALEOTTI, FRANCHI TEDESCO TATÒ e TOSSI BRUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1990

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge nn. 41, 759, 869 e 1024

(Estensore: PARISI)

15 febbraio 1989

La Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 41, 759, 869 e 1024, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento per carenza delle corrispettive quantificazioni e della necessaria copertura finanziaria.

Al riguardo si precisa che, sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Tesoro, l'allineamento del trattamento pensionistico del personale statale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1985 alle pensioni calcolate con i benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 344 e 345 del 1983 è valutabile in circa 1.650 miliardi di lire annui.

L'onere derivante dall'allineamento del trattamento pensionistico del personale statale cessato dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1984 e durante il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, per cause diverse dal collocamento a riposo per limiti di età e di servizio, è valutabile in circa 1.400 miliardi di lire. L'aggancio automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica del trattamento economico del personale in servizio è valutabile in circa 3.700 miliardi di lire; pertanto l'onere a regime, nel 1990, derivante dalla piena attuazione delle proposte in esame è calcolabile in circa 6.800 miliardi di lire.

sui disegni di legge nn. 98, 1637 e 2109

(Estensore: DELL'OSSO)

4 luglio 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 98, 1637 e 2109, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, per assenza della copertura finanziaria degli oneri certi che si verificano ad opera delle tre normative.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici

Art. 1.

(Computo dell'indennità integrativa speciale)

1. A decorrere dal 1° luglio 1991 la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e alle analoghe disposizioni previste da altri ordinamenti previdenziali dello Stato e delle Aziende autonome, nonchè la base di calcolo dell'indennità di fine servizio di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, includono anche l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

(Contributi)

1. Ferma restando la rivalsa a carico dei dipendenti sulla quota di retribuzione relativa all'indennità integrativa speciale, le Amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1° luglio 1993.

Art. 3.

(Riliquidazione della indennità di buonuscita)

1. In favore degli iscritti alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1 e dei

dipendenti degli enti indicati nel medesimo articolo, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1° luglio 1986-30 giugno 1991, nonchè in favore dei loro aventi causa, l'indennità di fine servizio viene riliquidata a domanda, computando nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale spettante all'atto della cessazione del servizio.

2. La domanda deve essere presentata, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente erogatore, su apposito modello da quest'ultimo predisposto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La prestazione deve essere corrisposta, rispettivamente, entro il 1992, il 1993 e il 1994 a coloro che siano cessati dal servizio negli anni 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991.

4. L'onere sostenuto per le riliquidazioni di cui al presente articolo, al netto delle somme trattenute o recuperate per contributi pregressi dovuti agli iscritti, è posto a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni interessate. La relativa spesa viene anticipata dalle gestioni previdenziali erogatrici della prestazione alle quali dovrà essere rimborsata in tre annualità successive a partire dal 1993.

Art. 4.

(Recupero dei contributi arretrati e determinazione del contributo di riscatto)

1. Sull'indennità integrativa speciale è dovuto, a decorrere dal 1° luglio 1986, il solo contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni di cui all'articolo 1. Tale contributo va recuperato in 36 rate mensili sul trattamento economico di attività.

2. Nei confronti dei dipendenti già cessati o che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la somma va trattenuta in sede di riliquidazione o liquidazione dell'indennità di buonuscita.

3. Le somme dovute a titolo di prestazioni, ai sensi dell'articolo 3, e quelle dovute

per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

4. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, l'indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1° luglio 1991.

Art. 5.

(Estinzione dei giudizi in corso)

1. I giudizi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 6.

(Ricongiunzione di servizi)

1. Il dipendente che abbia prestato servizi presso amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province e dei comuni, nonchè di altri enti pubblici non economici, nazionali e locali, in posizioni giuridiche diverse, ha diritto alla ricongiunzione, per il conseguimento di un unico trattamento di fine rapporto presso l'amministrazione competente in relazione all'ultimo rapporto di lavoro, senza onere a suo carico, di tutti i periodi connessi ai predetti servizi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge e semprechè non abbiano dato luogo a corresponsione di indennità di fine servizio comunque denominata.

2. L'indennità di fine servizio è liquidata d'ufficio nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per morte e su domanda dell'interessato negli altri casi.

3. La ricongiunzione, anche per i rapporti d'impiego in corso relativamente ai servizi pregressi, opera di diritto con le modalità previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferma restando la successione delle competenze come previsto dal presente articolo.

4. Ai soli fini dell'individuazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la ricongiunzione, l'interessato deve dare comunicazione all'amministrazione di provenienza del nuovo rapporto d'impiego entro tre mesi dal suo inizio, ovvero, per i rapporti d'impiego in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi da detta data.

5. Nel termine di un anno dall'inizio del nuovo rapporto d'impiego o dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i rapporti in corso a tale data, l'indennità di fine servizio maturata in relazione al precedente impiego deve essere versata all'amministrazione sulla quale incombe l'onere della liquidazione complessiva dell'indennità medesima. Nei casi di ritardo del versamento, le somme vanno maggiorate degli interessi legali. Ove il ritardo sia da attribuire al mancato o tardivo invio della comunicazione di cui al comma 4, l'interesse è posto a carico del dipendente, il quale, peraltro, può rinunciare al beneficio della ricongiunzione.

6. Sono abrogati gli articoli 4; 18, secondo comma; 26, ottavo comma; 41, secondo e terzo comma e 42 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, fatta esclusione per i casi regolati dal comma 7 del presente articolo e limitatamente alle disposizioni ivi richiamate.

7. È fatto salvo il diritto alla riliquidazione della buonuscita, ai sensi dei citati articoli 4, primo comma, e 41, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per le riammissioni in servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le riassunzioni in

servizio disposte ai sensi dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di analoghe disposizioni legislative e regolamentari anche quando, a seguito della precedente cessazione dal servizio, sia stata già corrisposta l'indennità di buonuscita.

Art. 7.

(Prestazioni creditizie e mutui ipotecari)

1. A decorrere dal 1° luglio 1999 il contributo obbligatorio per il credito previsto all'articolo 37, secondo comma, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è dovuto sulla quota di retribuzione relativa all'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) per l'erogazione di mutui pluriennali deve essere utilizzato, nei limiti di almeno un terzo, per la concessione di mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di alloggio di prima abitazione estinguibili mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i venticinque anni. Allo stesso fine e in aggiunta al predetto importo vanno, inoltre, utilizzate le disponibilità finanziarie dell'ENPAS eccedenti la normale liquidità di gestione nella misura non inferiore ad un terzo nè superiore alla metà del loro ammontare.

3. I mutui di cui al comma 2, garantiti mediante ipoteca, sono erogati alle condizioni e con le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il tasso agevolato annuo di interesse da applicare sui mutui di cui al comma 2 è

pari al 5 per cento maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

(Norme di attuazione)

1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge, relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

2. Alle gestioni previdenziali interessate saranno versati:

a) il contributo del 2,50 per cento sull'indennità integrativa speciale dei dipendenti in attività, a decorrere dal 1° gennaio 1992;

b) le somme da recuperare in cinque annualità, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a carico del personale in attività, per le contribuzioni sull'indennità integrativa speciale relative al periodo 1987-1991.

3. La riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, a favore del personale cessato dal servizio nel periodo 1987-1991, al netto delle somme dovute per recupero di contribuzione a carico degli iscritti, sarà corrisposta, rispettivamente, entro il 1993, il 1994 e il 1995 per le cessazioni avvenute negli anni 1987, 1988-1989, 1990-1991.

4. Per il triennio 1992-1994, la spesa per prestazioni eccedente i versamenti ed i recuperi di contribuzione, di cui al comma 2, è assunta a carico delle gestioni previdenziali interessate.

5. Per le necessità di cassa connesse alla spesa di cui ai commi 3 e 4 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'ENPAS mutui per un importo complessivo pari a lire 6.000 miliardi con onere di ammortamento a partire dal 1995 a carico dell'ENPAS medesimo.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dello Stato, valutato in lire 1.800 miliardi annui a decorrere dal 1° gennaio 1995, si provvede mediante adeguamento delle aliquote contributive di cui all'articolo 37 del testo

unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, da effettuarsi sulla base delle risultanze attuariali del bilancio tecnico della gestione del Fondo di previdenza e credito dell'ENPAS alla data del 31 dicembre 1993. Analogo adeguamento viene effettuato, ove necessario, da parte delle altre gestioni previdenziali per le quali occorre provvedere all'assoggettamento a contribuzione dell'indennità integrativa speciale.

7. La misura degli adeguamenti di cui al comma 6 viene stabilita con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1994.

Art. 9.

(Norme finali)

1. I crediti vantati dal Fondo disciplinato dal testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nei confronti dei propri iscritti o loro aventi causa per somme pagate indebitamente a titolo di prestazioni, qualora siano di importo inferiore a lire 100.000, danno luogo a recupero soltanto in sede di eventuali nuove erogazioni previdenziali.

2. È abrogato l'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

DISEGNO DI LEGGE N. 41

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, entra a far parte della base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici.

Art. 2.

1. I dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, collocati a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1974, hanno diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita includendo nel calcolo l'importo dell'indennità integrativa speciale vigente alla data del collocamento a riposo.

2. Per i dipendenti pubblici collocati a riposo nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982, l'importo dell'indennità integrativa speciale da includere nel calcolo dell'indennità di buonuscita è fissato in lire 1.495.480 annue.

Art. 3.

1. Per i dipendenti pubblici iscritti per il trattamento di quiescenza all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti da enti locali (INADEL), l'imponibile del premio di fine servizio da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche è diminuito di una somma pari alla percentuale del premio di fine servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'INADEL.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme di omogeneizzazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici non economici, secondo criteri che assicurino, anche in base ai princìpi contenuti nella legge 29 maggio 1982, n. 297, la massima perequazione anche con riferimento ai trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dipendenti da soggetti o enti di natura privata.

DISEGNO DI LEGGE N. 98

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCEVAROLLI ED ALTRI

Art. 1.

1. Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato, la base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, comprende anche l'indennità integrativa speciale, istituita con l'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento del suo importo.

2. Sulla predetta misura dell'indennità integrativa speciale si applica la stessa ritenuta, a carico del dipendente e della amministrazione o dell'ente datore di lavoro, prevista per la base contributiva di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 759

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERUGINI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, entra a far parte, per intero, della base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per tutti i dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di omogeneizzazione dei trattamenti di fine servizio di tutti i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici secondo criteri che assicurino la massima perequazione anche con riferimento ai trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dipendenti da soggetti o enti privati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1024

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FILETTI

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti della pubblica amministrazione dei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nonché ai dipendenti militari ed ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato è soggetta alla contribuzione previdenziale nelle forme e misure attualmente in vigore in favore dei fondi di previdenza ai quali i dipendenti suddetti risultano iscritti.

2. A partire dalla stessa data detta contribuzione è calcolata sul 100 per cento delle competenze, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

3. L'iscritto ai fondi di previdenza di cui al comma 1, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1982, ha diritto a percepire l'indennità di buonuscita o indennità di analoga natura a carico degli stessi fondi, comprensiva dell'indennità integrativa speciale considerata per intero.

4. L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita o di indennità analoghe, per le collocazioni in quiescenza avvenute dal 1° gennaio 1983 in poi, è fissata in un dodicesimo del 100 per cento dell'ultimo stipendio annuo comprensivo dell'indennità integrativa speciale annua, considerata per intero, per ogni anno di servizio computabile.

Art. 2.

1. L'espressione «stipendio annuo complessivo in godimento» di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, va intesa come retribuzione complessiva di ogni compenso a carattere continuativo, ivi compresa, pertanto, l'indennità integrativa speciale in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 3.

1. L'indennità di buonuscita e le altre indennità di analoga natura di cui alla presente legge non sono assoggettabili a ritenuta Irpef nè concorrono alla determinazione del reddito complessivo del dipendente.

DISEGNO DI LEGGE N. 1637

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUIZZI ED ALTRI

Art. 1.

(*Sfera di applicazione*)

1. Il diritto al trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle province e dei comuni, nonchè degli altri enti pubblici non economici, nazionali e locali, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge valgono anche nei riguardi delle regioni, quali princìpi informatori della disciplina relativa del rapporto di pubblico impiego.

Art. 2.

(*Indennità di fine servizio*)

1. Il dipendente pubblico, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto all'indennità di fine servizio, purchè il servizio stesso sia durato almeno un anno.

2. L'indennità è pari a tanti tredicesimi dell'ultima retribuzione annua valutabile per quanti sono gli anni computabili ai sensi dell'articolo 6.

3. Se nel totale dei servizi e periodi computabili risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella uguale e inferiore a sei mesi si trascura.

Art. 3.

(*Retribuzione valutabile*)

1. Per retribuzione valutabile si intende la somma delle componenti del trattamento economico di attività aventi carattere di emolumenti fissi e continuativi, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, corrisposti per l'espletamento dell'ordinaria attività lavorativa, con l'esclusione di quelli subordinati alla effettiva presenza in servizio.

2. Per la determinazione del trattamento di fine servizio del personale con periodi di retribuzione a tempo pieno e a tempo definito si considera come retribuzione valutabile quella spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentata della differenza tra la retribuzione prevista per il regime a tempo pieno e quella corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati con regime a tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso personale nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione della normativa che ha introdotto nello specifico ordinamento i due diversi regimi di impegno orario.

3. Ai fini della presente legge, l'indennità integrativa speciale è ridotta dell'importo dell'indennità stessa già conglobata nello stipendio.

4. Al personale che sia cessato dal servizio nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, l'indennità di fine servizio viene riliquidata a domanda, computando nella base di calcolo prevista dalla precedente normativa, l'indennità integrativa speciale, nei limiti di cui al comma 2.

5. La domanda va presentata dagli aventi diritto nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al competente ente, su apposito modello da questo predisposto e la prestazione va erogata nel corso del 1989, del 1990 e del 1991 a coloro che sono cessati dal servizio rispettivamente negli anni 1984-1985, 1986-1987 e 1988.

6. Le somme erogate per la riliquidazione dell'indennità di fine servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale, al netto delle quote trattenute o recuperate per contributo, sono a carico dello Stato, delle amministrazioni autonome o degli enti di appartenenza degli interessati.

7. Lo Stato e le altre amministrazioni provvedono a rimborsare agli enti erogatori le somme anticipate per il titolo di cui al comma 6 in cinque annualità, a decorrere dal 1989 ed

iniziando con gli importi erogati per l'anno 1984.

8. Per il quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla quota dell'indennità integrativa computabile nell'indennità di fine servizio è dovuto il solo contributo obbligatorio a carico del personale. Tale contributo va recuperato in 24 rate mensili sul trattamento economico di attività.

9. Nei confronti dei dipendenti già cessati o che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero, la somma va trattenuta in sede di riliquidazione o liquidazione dell'indennità di fine servizio.

10. Per la determinazione del contributo nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio nel periodo che va dal 1° maggio 1986 alla data di entrata in vigore della presente legge, si fa riferimento all'importo dell'indennità integrativa speciale connessa allo stipendio del livello 2° dei dipendenti civili dello Stato.

11. Le somme dovute a titolo di riliquidazione e quelle dovute per contributi arretrati non danno luogo a corresponsione di interessi.

Art. 4.

(*Superstiti*)

1. In caso di morte del dipendente pubblico in attività di servizio l'indennità di fine servizio compete – nella misura che sarebbe spettata al dipendente medesimo – nell'ordine e con riferimento alla data del decesso, al coniuge superstite e ai figli, ai genitori, ai fratelli e sorelle.

2. Qualora con il coniuge superstite concorrano i figli, l'indennità è ripartita come segue:

a) se concorre un solo figlio, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento al figlio;

b) se concorrono più figli, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento in parti uguali ai figli.

3. Nel caso di concorso tra i figli o tra i genitori ovvero tra fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in parti uguali.

4. Qualora il figlio sia premorto, si applicano le regole della rappresentazione in favore dei discendenti di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.

5. Nei confronti del coniuge divorziato e di quello separato, nei casi in cui la separazione sia stata a lui addebitata, si applica la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 5.

(*Divieto di trattamento integrativo con finanziamento pubblico*)

1. Non possono essere corrisposti con finanziamento pubblico, totale o parziale, trattamenti integrativi dell'indennità di fine servizio; entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore degli aventi diritto a tali trattamenti devono essere liquidate le prestazioni maturate.

2. Le casse e i fondi costituiti per la sola erogazione delle prestazioni indicate nel comma 1 sono soppressi e posti in liquidazione; le casse e i fondi con finalità promiscue vengono conservati per gli scopi diversi da quelli sopra indicati.

Art. 6.

(*Servizi e periodi computabili*)

1. Per la liquidazione dell'indennità di fine servizio sono computabili tutti i servizi comunque resi presso ciascuna amministrazione o ciascuno degli enti destinatari della presente legge, in essi compreso il servizio militare di leva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, semprechè per gli stessi non sia stato già corrisposto trattamento di fine servizio.

2. Sono altresì computabili, se riscattati, i seguenti periodi e servizi:

a) i periodi necessari al conseguimento di un titolo di studio universitario o di un ulteriore titolo specialistico, conferibile a seguito di corsi universitari di perfezionamen-

to, ovvero di un titolo professionale, quando l'ammissione in servizio sia condizionata al loro possesso;

b) gli aumenti relativi alla prestazione di servizi speciali per i quali esista una specifica previsione legislativa.

Art. 7.

(*Ricongiunzione*)

1. Il dipendente che abbia prestato la propria attività presso la stessa amministrazione o lo stesso ente in posizioni giuridiche diverse ovvero presso amministrazioni o enti diversi purchè ricompresi fra quelli di cui all'articolo 1, ha diritto a ricongiungere senza onere a suo carico tutti i periodi utili, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che non abbiano già dato luogo a corresponsione di indennità di fine servizio comunque denominata, per il conseguimento di un unico trattamento previdenziale.

2. Conseguentemente l'indennità di fine servizio è liquidata d'ufficio nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per morte e su domanda dell'interessato negli altri casi.

3. La ricongiunzione viene effettuata su istanza del dipendente da presentarsi, nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di inizio del nuovo rapporto di impiego, agli enti tenuti ad erogare l'indennità di fine servizio rispettivamente per il rapporto di impiego precedente e per quello successivo. Entro 90 giorni dalla ricezione della suddetta istanza, l'importo dell'indennità già maturata deve essere versato all'ente cui incombe l'onere della liquidazione finale dell'indennità medesima.

4. Sono abrogati gli articoli 4, 18, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 26, ottavo comma, e 42 del testo unico delle norme delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

5. È fatto salvo peraltro il diritto alla riliquidazione della buonuscita ai sensi dei citati articoli 4, primo comma, e 41, terzo comma, relativamente ai rapporti di impiego in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che costituiscano derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla corresponsione dell'indennità di buonuscita.

Art. 8.

(*Liquidazione dell'indennità di fine servizio*)

1. L'indennità di fine servizio è liquidata d'ufficio entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di impiego; dalla scadenza del suddetto termine, sulle somme dovute sono altresì liquidati gli interessi legali.

2. In caso di cessazione dal servizio per limite di età, l'amministrazione di appartenenza è tenuta a trasmettere la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità almeno tre mesi prima del raggiungimento del suddetto limite, all'ente erogatore.

3. Negli altri casi, la documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di cessazione.

4. La corresponsione dell'indennità di fine servizio è effettuata anche in mancanza di perfezionamento dei provvedimenti di stato giuridico ed economico relativi alla cessazione dal servizio, salvo tempestiva comunicazione da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente dell'esistenza di motivi ostativi; tale comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, all'interessato.

5. Eventuali modifiche relative ai predetti provvedimenti che comportino variazioni dell'indennità già erogata, daranno luogo a supplementi dell'indennità medesima ovvero a recuperi, effettuabili anche mediante trattenute sulla pensione, da notificare agli interessati negli ordinari termini di prescrizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Al recupero, con la stessa procedura, deve provvedersi anche nei casi in cui l'indennità sia stata comunque erogata in misura superiore a quella dovuta.

7. In nessun caso si fa luogo alla corresponsione di acconti.

Art. 9.

(*Sequestro, pignoramento e compensazione*)

1. L'indennità di fine servizio può essere oggetto di sequestro o pignoramento esclusivamente nei seguenti casi:

a) fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge;

b) fino alla concorrenza di un quinto per tributi facenti carico sin dalla loro origine all'impiegato;

c) fino alla concorrenza di un quinto per crediti derivanti da responsabilità del dipendente verso la pubblica amministrazione per fatti ricollegabili al rapporto di servizio.

2. In caso di concorso di più titoli delle cause indicate al comma 1 il sequestro o il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell'indennità di fine servizio.

3. I debiti verso le gestioni preposte all'erogazione della prestazione di cui trattasi sono compensati nel provvedimento di liquidazione con la somma spettante a titolo di indennità.

4. Quando i crediti di cui al punto *c*) del comma 1 siano stati accertati con sentenza esecutiva, il ristoro può avvenire mediante trattenute sull'importo da corrispondere.

5. In tal caso, l'amministrazione creditrice notifica la sentenza all'ente gestore il quale, al momento della maturazione del diritto, provvede direttamente ad erogare quanto dovuto all'amministrazione stessa.

Art. 10.

(*Finanziamento delle gestioni*)

1. La retribuzione valutabile di cui all'articolo 3 è assoggettata ad una ritenuta a carico del dipendente pari a 2,50 per cento.

2. La quota di contribuzione a carico dell'amministrazione o dell'ente datore di lavoro è conservata nell'ammontare stabilito dalle vigenti norme. Tale quota è adeguata alle risultanze attuariali dei bilanci tecnici degli enti o fondi erogatori da effettuarsi almeno ogni 3 anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri cui compete la vigilanza sugli enti o fondi medesimi.

3. Il primo adeguamento deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per gli enti pubblici non economici la quota di contribuzione a loro carico è commisurata, in attesa dell'adeguamento di cui al comma 2, a quella prevista dello Stato e dà luogo, insieme ai contributi versati dai dipendenti ed alle quote di indennità di fine servizio maturate da questi ultimi alla data di entrata in vigore della presente legge, a gestioni con propria autonomia finanziaria. In tali gestioni confluiscono anche i contributi relativi all'indennità integrativa speciale trattenuti ai sensi del comma 6 dell'articolo 3.

Art. 11.

(*Utilizzazione delle disponibilità per concessione di mutui edilizi*)

1. Le disponibilità finanziarie degli enti o fondi erogatori eccedenti la normale liquidità di gestione possono essere impegnate, nel limite massimo di un 40 per cento del loro ammontare, per la concessione di mutui al personale di cui alla presente legge per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di alloggio di prima abitazione.

2. Tali mutui, garantiti mediante ipoteca, vengono erogati alle condizioni, con le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La misura del tasso agevolato di interesse è pari a quella dell'interesse legale maggiorata di un quarto del tasso ufficiale di sconto ed è esente da imposte.

Art. 12.

(*Norme in vigore*)

1. Le disposizioni legislative concernenti l'erogazione dell'indennità di fine servizio o

equipollente da parte dei vari enti e gestioni a ciò preposti restano in vigore per quanto non derogato dalla presente legge.

2. Restano altresì in vigore le disposizioni che disciplinano le altre prestazioni attualmente poste a carico dei predetti enti e gestioni.

3. In tutti i casi in cui, per l'applicazione di norme complessivamente più favorevoli, sussiste una eccedenza tra l'importo teorico dell'indennità maturata alla data dell'entrata in vigore della presente legge e l'importo teorico di quella liquidabile secondo le nuove disposizioni, il personale interessato può chiedere l'anticipata corresponsione di tale eccedenza.

4. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'ente o amministrazione datore di lavoro che la trasmette, entro 30 giorni, all'ente erogatore.

5. L'ente erogatore provvede alla liquidazione delle spettanze di cui al comma 1, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 13.

(*Delega al Governo*)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in un testo unico avente valore di legge ordinaria delle vigenti disposizioni concernenti l'indennità di fine servizio, comunque denominata, erogata in favore del personale indicato nell'articolo 1, apportando alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per conformarle alle disposizioni contenute nella presente legge e assicurarne il coordinamento e aggiornamento al fine di garantire prestazioni uniformi e tempestive e chiarezza delle modalità e dei criteri per accedervi. In tale contesto potranno essere introdotte norme di delegificazione in ordine ai procedimenti da seguire per l'erogazione delle prestazioni previdenziali, attribuendo ai consigli di amministrazione degli enti il potere di disciplinarli con delibere da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Art. 14.

(*Regolamento*)

1. Col regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme intese ad assicurare l'uniformità nell'applicazione della presente legge e del testo unico previsto dall'articolo 13.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, nel rispetto dei princìpi fissati dalla presente legge, le disposizioni regolamentari in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 2109

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BOATO

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° giugno 1989, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e di cui all'articolo 36, primo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonchè alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, così come integrata dal disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche l'indennità integrativa speciale, istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche e integrazioni, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

2. Dalla data indicata nel comma 1, la indennità integrativa speciale è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

3. In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma 2, l'iscritto alle gestioni previdenziali di cui al comma 1 ha diritto, successivamente al 31 maggio 1989, a percepire la indennità di buonuscita ricomprendendo, nel calcolo della medesima, anche l'indennità integrativa speciale di cui al medesimo comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla presente legge e con l'aumento di un punto della aliquota percentuale della ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e modificata ai sensi dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141. Lo stesso aumento si applica alla ritenuta per il fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato prevista dall'articolo 211, primo comma, lettera *a*), del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonchè dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

DISEGNO DI LEGGE N. 2359

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAFFIOLETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, entra a far parte della base contributiva, a norma dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonchè ad analoghi ordinamenti previdenziali del personale dello Stato, della Aziende autonome, dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti pubblici non economici, nei modi e nelle misure attualmente in vigore.

Art. 2.

1. I dipendenti di cui all'articolo 1 ed ai loro aventi causa, che abbiano definitivamente riscosso la buonuscita nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, l'indennità stessa viene riliquidata d'ufficio, computando nella base di calcolo anche l'indennità integrativa speciale vigente al momento della cessazione dal servizio.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede col maggior gettito contributivo di cui all'articolo 1 con l'aumento di un punto percentuale sulle ritenute in conto entrate Tesoro, di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni e delle ritenute per fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 21 della stessa legge.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di rendere gradualmente omogenei i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle Aziende autonome e degli enti di diritto pubblico, nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. I decreti delegati verranno emanati nell'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) si dovrà tener conto del sistema in vigore per i lavoratori privati e per gli altri pubblici dipendenti in modo da agevolare ulteriori iniziative di omogeneizzazione di trattamento;

b) si dovranno osservare criteri di gradualità e progressività che salvaguardino le posizioni acquisite e non deteriorino la complessiva posizione giuridica degli interessati.

3. Sul testo del provvedimento delegato è richiesto, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.